

Dalla Suprema Corte la via per avere presto certezza

Una volta si vince, un'altra volta si perde. Anche se si tratta di casi perfettamente uguali. E' questo il bello e brutto del contenzioso. Magari in attesa del famoso «giudice a Berlino». Ed è quello che sta capitando con la cosiddetta proroga di 85 giorni, causa Covid, che gli uffici della pubblica amministrazione, agenzia delle Entrate e altri enti impositori, hanno applicato a cascata per gli atti i cui termini di accertamento erano ancora aperti nel 2020, e con i contribuenti che ne hanno contestato l'applicabilità agli atti con termini di scadenza successivi al 2020, ritenendo applicabile la proroga di 85 giorni solo per l'anno della pandemia, cioè per l'anno 2020. Il relativo contenzioso ha prodotto un'altalena di sentenze dei giudici di merito, alcune favorevoli agli uffici, che

hanno ritenuto applicabile la proroga di 85 giorni anche per gli anni successivi al 2020, altre favorevoli ai contribuenti, che hanno bocciato la proroga a cascata di 85 giorni. Per mettere la parola «fine», con due ordinanze la Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Gorizia, sezione 2, ha disposto il rinvio pregiudiziale alla Cassazione per la soluzione della questione (si veda l'articolo sopra). Nelle ordinanze, oltre alle tante sentenze dei giudici di primo grado, ne viene citata una della Cgt di secondo grado della Lombardia, n. 2369/6/2024, che, confermando la sentenza dei giudici di primo grado, hanno bocciato l'atto dell'ufficio. I giudici di secondo grado, rilevata «l'irrazionalità e gli effetti fortemente penalizzanti per il contribuente» delle tesi dell'ufficio, hanno riba-

dito che la proroga di 85 giorni, introdotta dall'articolo 67, comma 1, del decreto legge 18/2020, non si applica a tutte le annualità i cui termini di accertamento erano ancora aperti nel 2020, ma solo a quelle il cui termine spirava il 31 dicembre 2020. Per i giudici tributari di primo grado di Gorizia, la questione presenta gravi difficoltà interpretative, come dimostra l'evidente contrasto giurisprudenziale esistente sul punto. Con il rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione, si spera così di avere la soluzione della questione, che ha rilevanza in numerosi giudizi pendenti presso i giudici di merito e in alcuni giudizi arrivati in Cassazione.

—**Giuseppe Morina**
—**Tonino Morina**